

Regolamento relativo ai sussidi per gli interventi assistenziali in favore del personale in servizio presso l'Università di Bari

(Approvato in C.d.A. del 10/12/1996)

INDICE

- Art. 1 – Generalità
- Art. 2 – Decessi
- Art. 3 – Cure Mediche
- Art. 4 – Protesi e cure dentarie
- Art. 5 – Furti e scippi
- Art. 6 – Bisogno generico

Art. 1 – Generalità

Nei limiti delle disponibilità finanziarie sul relativo capitolo di spesa, i sussidi per gli interventi assistenziali in favore del personale dell'Università di Bari sono erogati previa valutazione di un'apposita commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione, composta dal Rettore o suo delegato, in qualità di Presidente, dal Direttore Amministrativo o suo delegato e da tre Consiglieri di Amministrazione, uno dei quali scelto tra i rappresentanti del personale tecnico amministrativo.

La Commissione, che rimane in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione che ne esprime i componenti, si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

La Commissione, si intende validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione esamina le richieste presentate in relazione alle seguenti fattispecie:

- decesso del dipendente o dei suoi familiari;
- cure mediche e di degenza del dipendente e/o dei suoi familiari;
- protesi e cure dentarie;
- furti e scippi;
- bisogno generico.

L'erogazione dei singoli sussidi verrà disposta secondo i criteri specificati nei successivi articoli, fermo restando che sarà presa prioritariamente in considerazione la condizione economica del nucleo familiare e che, a parità di condizioni, verrà data la precedenza a coloro che non abbiano ricevuto analoghi sussidi.

Le richieste di sussidio dovranno essere presentate, corredate della documentazione di cui ai successivi articoli, nonché di documentazione idonea a comprovare il reddito familiare, resa in carta semplice, entro il 31 maggio per il primo semestre, ed entro il 31 ottobre per il secondo

semestre. (Istanze presentate oltre i predetti termini potranno essere prese in considerazione a discrezione della Commissione).

Art. 2 – Decessi

Il sussidio potrà essere erogato in caso di decesso del dipendente o dei familiari di seguito specificati:

- figli;
- genitori;
- coniuge non legalmente separato;
- fratelli, sorelle, suoceri, purché conviventi.

Le relative richieste di sussidio devono essere corredate da idonea documentazione (certificato di morte, stato di famiglia).

Art. 3 – Cure Mediche

Verranno prese in considerazione le domande di sussidio relative alla spesa per cure mediche e di degenza legate a condizioni di salute del dipendente e/o dei suoi più stretti familiari, effettivamente sostenute, e non a carico dell'assistenza pubblica, di Enti o di Assicurazioni nonché a spese connesse.

La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la domanda di sussidio è fissata in € 500.000. Il dipendente è tenuto a presentare la ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta.

Art. 4 – Protesi e cure dentarie

Verranno prese in considerazione le domande di sussidio relative a cure ortodontiche e a protesi dentarie per il dipendente e/o per i suoi più stretti familiari, effettivamente sostenute, e non a carico dell'assistenza pubblica, di Enti o di Assicurazioni.

Il dipendente è tenuto a presentare la ricevuta fiscale relativa alle spese sostenute.

La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la domanda di sussidio è fissata in € 500.000.

Art. 5 – Furti e scippi

L'erogazione del sussidio in tale fattispecie è rimessa alla valutazione discrezionale della Commissione in rapporto all'entità della perdita subita in relazione anche alle condizioni economiche del dipendente.

La cifra minima del furto o scippo, per la quale è consentito inoltrare domanda di sussidio, è fissata in € 500.000.

La richiesta di sussidio deve essere corredata da copia della denuncia presentata innanzi agli Organi di Polizia e da una dichiarazione relativa all'assenza di copertura assicurativa.

Art. 6 – Bisogno generico

L'intervento assistenziale può essere disposto nei seguenti casi:

- bisogno di carattere permanente;
- bisogno emergente a seguito di circostanze di particolare gravità.

La richiesta e le motivazioni addotte vanno comunque suffragate da idonea documentazione.

N. B.: Regolamento aggiornato al 26/04/2004)